

Legge Regionale n. 21 del 10 luglio 2012 (1)

“RATIFICA DELL’ACCORDO TRA LA REGIONE CALABRIA E LA REGIONE CAMPANIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1  
(Ratifica)

1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificato l’accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
2. L’accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto in data 31 gennaio 2012 in Roma dal Presidente della Regione Calabria e dal Presidente della Regione Campania, nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2  
(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data all’accordo di cui all’articolo 1 dall’entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3  
(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie già iscritte per il corrente esercizio finanziario nella UPB 4.15.40 (Cap 7606 contributo regionale all’Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno nelle spese di funzionamento).
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, comma 6, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania - articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni compensative.

Art. 4  
(Abrogazione)

1. Dalla data di acquisto della piena ed intera esecuzione dell’accordo, la legge regionale 23 gennaio 1979, n. 7 (Trasferimento alle Regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all’Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno con sede in Portici) è abrogata.

Art. 5  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2014, n. 8: “Ratifica dell’accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)” con decorrenza dalla data di acquisto della piena e intera esecuzione dell'accordo approvato dalla legge succitata.